

Codice identificativo gara (CIG): 70498708C2

Codice Unico di Progetto (CUP): I77H17000090005.

Centro di costo: XC5103MCP1300IT.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.

Via Bottenigo, n. 64/A – C.A.P. 30175 – VENEZIA (VE)

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 1, E ARTICOLO 60, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 50 DEL 2016.**

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI

DISCIPLINARE DI GARA

**CAV/08/2017 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL
FABBRICATO DIREZIONE GENERALE ED AMMINISTRATIVA DELLA STAZIONE AUTOSTRADALE
DI VENEZIA/MESTRE.**

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta indetta a norma degli articoli 59, comma 1, e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla società Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A. (in seguito, anche solo “CAV S.p.a.”), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni inerenti il contratto d’appalto in questione avente ad oggetto i *lavori riqualificazione dell’impianto di condizionamento del fabbricato direzione generale ed amministrativa della stazione autostradale di Venezia/Mestre*.

La procedura di affidamento in oggetto è stata prevista con disposto dell’amministratore delegato, su proposta motivata del Chief Technical Officer, numero di protocollo 8761 del 08/06/2017, ed avverrà mediante **procedura aperta** con il **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 59, comma 1, 60 e 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il verbale di validazione del progetto esecutivo, numero di protocollo 6971 del 05/05/2017, è sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e Chief Technical Officer Ing. Sabato Fusco e dal progettista incaricato.

Il bando di gara è presentato per la pubblicazione nel supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) in data 04/07/2017. Il bando di gara è altresì inoltrato per la pubblicazione sull’albo pretorio del comune di Venezia in data 04/07/2017, pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul profilo del committente www.cavspa.it/appalti.

Il codice identificativo gara (CIG) è: **70498708C2**. CUP – Codice Unico di Progetto: **I77H17000090005**.

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è l’ing. Sabato Fusco – *Chief Technical Officer* di CAV S.p.a. (numeri di telefono: 041-5497111, oppure: 041-5497143/135, numero di fax: 041-935860; indirizzo di posta elettronica certificata: cav@cert.cavspa.it; indirizzo e-mail: direzione.technica@cavspa.it).

La documentazione di gara è formata dal bando di gara e dalla documentazione ad esso allegata composta da:

1. Disciplinare di gara (il presente documento);
2. Capitolato Speciale d’appalto – norme generali;
3. Capitolato Speciale d’appalto – norme tecniche;
4. Computo metrico;
5. Lista delle categorie e delle forniture;
6. Cronoprogramma delle lavorazioni;

7. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
8. Relazione tecnica generale;
9. Relazione di calcolo degli impianti elettrici e degli impianti meccanici;
10. Quadro incidenza manodopera;
11. Fascicolo dell'opera;
12. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
13. Elaborati progettuali;
14. Schema di contratto;
15. Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
16. Scheda 1 Domanda di partecipazione;
17. Scheda 2 Modulo per autodichiarazione;
18. Scheda 3 Modulo per autodichiarazione;
19. Scheda 4 Modulo per autodichiarazione;
20. Codice etico di CAV S.p.a.;
21. Modello Organizzativo di CAV S.p.a.;
22. Informativa "privacy".

Tali documenti, in quanto allegati al bando di gara, di questo ne formano parte integrante e sostanziale.

Fonti normative nazionali di riferimento: d.lgs. 50/2016 d'ora in poi chiamato anche "Codice", d.P.R. 207/2010 ove applicabile, d.lgs. 81/2008, nonché altre norme in materia di appalti pubblici.

PARAGRAFO 1

STAZIONE APPALTANTE

1.1. Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. (sede legale: Via Bottenigo, 64/A, cap. 30175, Marghera/Venezia (VE)).

1.2. Punti di contatto: area finanziaria (Via Bottenigo, 64/A, cap 30175, Marghera/Venezia (VE)), telefono 0415497111, fax 0415497683, indirizzo *internet*: www.cavspa.it, indirizzo di posta elettronica certificata: cav@cert.cavspa.it; indirizzo *e - mail*: direzione.amministrativa@cavspa.it.

PARAGRAFO 2

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

2.1. OGGETTO: Come previsto dall'articolo 1, del Capitolato Speciale d'Appalto – norme generali, formano oggetto del presente appalto *"le opere, le prestazioni e le forniture occorrenti per realizzare i lavori di riqualificazione degli impianti di climatizzazione della palazzina direzione generale ed amministrativa della stazione autostradale di Venezia/Mestre, di proprietà della società CAV S.p.a., il tutto meglio illustrato nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche e negli altri elaborati progettuali. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i*

lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali".

Per una completa descrizione dei lavori e delle prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto in questione, si rinvia alla documentazione di gara ed in particolare al Capitolato Speciale d'appalto – norme generali ed al Capitolato Speciale d'appalto – norme tecniche.

Come stabilito dall'articolo 3, del capitolato speciale d'appalto – norme generali, "il contratto è stipulato a misura". Appalto di lavori. **Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 45331000-6.**

2.2. DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA: Come disposto dagli articoli 11 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme generali, "i lavori avranno la durata di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori medesimi.

E' facoltà della stazione appaltante, nei limiti di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

2.3. QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara è fissato in €400.019,76#, di cui €21.230,00# per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo dei lavori a base di gara è definito come segue:

1	Importo dei lavori	€378.789,76
2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€21.230,00
(1+2)	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€400.019,76

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

Categoria d.P.R. 207/2010	Qualificazione Obbligatoria (SI/NO)	Importo €	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile (SI/NO)
OS28	SI (classifica I)	304.174,87	76,0	Prevalente	SI (max 30%)
OS30	SI (classifica I)	95.844,89	24,0	Scorporabile	SI (max 30%)
		400.019,76	100		

Secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e dallo schema di contratto, tutte le prestazioni sono liquidate a misura.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni che formano oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002 *“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 192 del 2012 *“Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”*.

Per i pagamenti superiori ad €10.000,00, ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. 602/73, la stazione appaltante effettua l'accertamento di regolarità fiscale presso l'agenzia delle entrate.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*.

PARAGRAFO 3

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli articoli 45, 47, 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora in possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all'articolo 80 del sopra citato decreto ed in possesso altresì degli ulteriori requisiti fissati dal bando di gara ed alla documentazione di gara ad esso allegata.

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, e articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- operatori economici non stabiliti in altri stati membri della Comunità europea, alle condizioni di cui all'articolo 49, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di cui al bando di gara ed ai relativi allegati.

PARAGRAFO 4

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara, **pena l'esclusione dalla stessa**, di concorrenti per i quali sussistano:

- Le cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67, del decreto legislativo n. 159/2011, nei casi di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto e, comunque, in tutti i casi previsti dall'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16 - *ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

L'operatore economico potrà essere escluso in qualsiasi momento qualora le cause di esclusione sopravvengano a cagione di atti compiuti e/o omessi in data antecedente o durante la procedura, così come previsto e disciplinato dall'articolo 80, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del decreto legge n. 78 del 2010).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio, i requisiti dovranno essere posseduti interamente dal raggruppamento o dal consorzio, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche solo "aggregazione di imprese di rete").

Ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti in cui i soggetti assumano ciascuno una parte del servizio o prestazione, l'offerta dovrà specificare le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (si veda la scheda n. 3).

A norma dell'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del medesimo decreto ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del citato decreto, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), del codice, **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2 e 3, lettere b) e c), è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del citato articolo o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo testé citato, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del decreto legislativo sopra citato (consorzi stabili).

Ai sensi dell'articolo 80, comma 5-lettera m), del decreto legislativo n. 50 del 2016, è fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

I soggetti con sede in altri stati non membri della Comunità europea sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste all'articolo 49, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4.1 c.d. clausola "Pantouflage – revolving door". Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'articolo 21, del decreto legislativo n. 39 del 2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

PARAGRAFO 5

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOPRALLUOGO

La documentazione è disponibile sul profilo del committente www.cavspa.it.

Non è previsto il sopralluogo.

PARAGRAFO 6

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere speciale avverrà, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 2, e 216, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 81, comma 2, tramite l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

(A.N.A.C.), secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20/12/2012, come aggiornata dalla deliberazione della medesima autorità n. 157 del 17/02/2016.

Come indicato nella sopra citata deliberazione, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente** registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. secondo le istruzioni ivi contenute.

PARAGRAFO 7

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire redatte in lingua italiana, **solamente in forma scritta** e dovranno essere inoltrate via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cav@cert.cavspa.it. Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate entro e non oltre il **31/07/2017 alle ore 13.00** (termine di natura perentoria).

Con riferimento all'operatore economico richiedente, le istanze di chiarimenti devono riportare: la denominazione, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Alle richieste di chiarimenti pervenute nei termini, sarà data **esclusivamente risposta scritta** entro e non oltre il **04/08/2017**, tramite posta elettronica certificata (PEC).

I quesiti pervenuti nei termini e le relative risposte, purché di rilevanza generale, saranno altresì pubblicati in forma assolutamente anonima sul profilo del committente, indirizzo internet www.cavspa.it

Si avvisa che i quesiti che dovessero pervenire oltre il termine suindicato verranno ritenuti come presentati fuori termine e pertanto non riceveranno alcuna risposta.

Non verrà inoltre fornita alcuna risposta a richieste formulate per via telefonica.

PARAGRAFO 8

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle effettuate ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, s'intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC).

Per le comunicazioni riguardanti la gara si ammettono deroghe solo nei casi tipici previsti e disciplinati dall'articolo 52, comma 1, lettere a – e), del citato decreto.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante ai punti di contatto di cui al

paragrafo 1; diversamente la società CAV S.p.a. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Anche eventuali modifiche del domicilio eletto dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante ai punti di contatto di cui al paragrafo 1; diversamente la società CAV S.p.a. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Si precisa che i concorrenti sono tenuti ad indicare anche nel frontespizio della busta di gara il proprio recapito di posta elettronica certificata.

PARAGRAFO 9

SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto. Trovano applicazione i disposti di cui all'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017).

Con i limiti stabiliti dal presente articolo e dal bando di gara, è prevista la facoltà per i concorrenti di affidare in subappalto le categorie **OS28** e **OS30**.

Come previsto dall'articolo 105, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di lavoro o le parti di opere che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del **30% dell'importo contrattuale**.

Si precisa inoltre che, essendo la categoria **OS30** ricompresa tra quelle previste dall'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (rif. allegato A, del decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 248 del 10/11/2016 – in vigore dal 19/01/2017), si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 105, del citato decreto: oltre al limite sopra indicato, la quota subappaltabile non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni oggettive, suddiviso. In caso di subappalto l'affidatario, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto.

Come previsto all'articolo 105, comma 7 dell'indicato decreto, l'affidatario dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni;
- al momento del deposito trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali ex art. 80 decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i requisiti specifici.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i, nei casi stabiliti dall'articolo 105, comma 13, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall'appaltatore e dal subappaltatore all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Diversamente dai casi stabiliti dall'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

E' vietato il subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Trattandosi di gara d'appalto sotto la soglia prevista dall'articolo 35, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i., si richiederà al concorrente di fornire alla stazione appaltante, almeno sessanta (60) giorni prima della stipula del contratto, prova della insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in capo al subappaltatore tramite inoltre alla stessa delle autodichiarazioni previste per legge.

I mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, sono quelli indicati nelle Linee Guida ANAC n. 6/2016.

E' consentita, in deroga all'art. 48, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto **obbligo** di inserire, **a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto**, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nota bene: in caso di subappalto deve essere compilata la sezione D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI della parte II – Informazioni sull'Operatore Economico del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)**.

PARAGRAFO 10 AVVALIMENTO

In virtù di quanto disposto dall'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (e successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 248 del 10/11/2016), **è vietato l'istituto dell'avvalimento per la categoria OS30 (ricompresa nell'elenco di categorie di cui al citato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 248 del 10/11/2016).**

L'istituto dell'avvalimento è **possibile per la sola categoria prevalente OS28.**

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al Paragrafo 12 del presente disciplinare necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione **in originale o copia autentica, il contratto in** virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si precisa che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Codice.

Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 89 decreto legislativo n. 50 del 2016.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente dovrà allegare:

Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (**ausiliato**), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445, con la quale si attesta:

1. I requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016 di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'articolo 89 del medesimo decreto;
2. Le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016 da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, in originale o copia autentica, il **contratto** in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento.

Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliario**, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale attesta:

- le proprie generalità;
- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016 oggetto dell'avvalimento;
- di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i suddetti requisiti dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

N.B. Si rammenta che l'impresa ausiliaria dovrà generare il PASSOE ed inviarlo alla Stazione appaltante.

Nota Bene: In caso di **avvalimento** compilare la Parte II, Sezione C del D.G.U.E.); l'operatore economico concorrente (ausiliato) indica la denominazione del/degli operatori economici di cui intende avvalersi (ausiliari), e i requisiti oggetto di avvalimento. L'Impresa/e ausiliaria/e, devono compilare un D.G.U.E. **distinto** con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI, esclusa la parte V.

PARAGRAFO 11 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97, del decreto legislativo n. 50 del 2016. È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto come previsto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stipula del contratto è in modalità elettronica con firma digitale. Le spese di bollatura relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di appalto aggiudicato, a norma dell'articolo 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono a carico dell'aggiudicatario; il relativo importo dovrà essere rimborsato alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 209, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non sarà restituita, nemmeno parzialmente, fatta eccezione per la cauzione provvisoria.

Nel mentre, l'offerta è da considerarsi impegnativa per i concorrenti; la stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di annullare la gara e ciò senza che i concorrenti stessi possano vantare diritti di sorta; qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara resterà senza effetto ed in tale eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto ai concorrenti.

In ogni caso la partecipazione alla gara costituisce, da parte del concorrente e ad ogni buon fine, accettazione piena e incondizionata delle norme di cui al presente disciplinare di gara o richiamate in qualsiasi altro documento di gara.

Nel caso in cui la "Informazione e/o Comunicazione Antimafia" di cui al Capo II – art.84, del decreto legislativo n. 159 del 2001 (c.d. Codice Antimafia), abbia dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno.

PARAGRAFO 12

CRITERI DI SELEZIONE. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE LAVORI PUBBLICI, REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso, al momento della data di scadenza dell'offerta, dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei punti seguenti:

(Articolo 83, co. 1-lett.a), e comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016) – requisiti di idoneità professionale.

➤ **Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;** (per gli operatori economici non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione in analoghi registri dello Stato d'appartenenza.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, la predetta iscrizione dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate o aderenti al contratto di rete.

Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione del punto 1), della sezione A: IDONEITÀ della parte IV (criteri di selezione) del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)** allegato al presente disciplinare di gara, indicando nell'apposito riquadro dedicato alla risposta i seguenti dati: a) codice fiscale e numero d'iscrizione; b) registro delle Imprese presso cui l'operatore economico è iscritto; c) sezione di iscrizione; e) data dell'iscrizione; f) numero del repertorio economico amministrativo; g) forma giuridica; h) sede legale (via, numero civico, codice di avviamento postale); i) data dell'atto di costituzione; f) durata della società.

Il possesso del requisito inerente l'idoneità tecnico-professionale può anche essere dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

(Articolo 84 – d.lgs. 50/2016) - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

➤ **Attestazione SOA**, in corso di validità, rilasciata da **Organismo di Attestazione (SOA)**, regolarmente autorizzata, attestante la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (OS28, OS30), nel rispetto e nelle forme di cui all'art. 84, decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'art. 61 d.P.R. 207/2010.

In caso di raggruppamento temporaneo, o di aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari di cui all'art. 34 del Codice, l'attestazione SOA dovrà essere posseduta da ciascun operatore economico componente.

A norma dell'art. 92, co. 2, del Regolamento, per i raggruppamenti temporanei, per le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di cui agli artt. 45, e 48, del Codice d.lgs. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento ovvero dell'importo dei lavori. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, co. 2, del Regolamento.

PARAGRAFO 13

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Per la partecipazione alla gara, l'operatore economico concorrente dovrà far pervenire, con qualsiasi mezzo, anche a mano, entro il termine perentorio, **pena l'esclusione**, fissato nel bando di gara (ore **12:00**, del giorno **11/08/2017**) un plico chiuso e debitamente sigillato, recante all'esterno l'indirizzo della stazione appaltante: *Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.a., Via Bottenigo, 64/A, 30175, Venezia/Marghera (VE)*, recante inoltre, sempre all'esterno, il nominativo, la sede legale, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo e-mail del soggetto concorrente, nonché la dicitura: *“NON APRIRE. Bando CAV/08/2017 - lavori riqualificazione dell'impianto di condizionamento del fabbricato direzione generale ed amministrativa della stazione autostradale di Venezia/Mestre. CIG 70498708C2”*.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo od imprevisto, anche di forza maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione entro il termine suddetto. Il plico dovrà contenere al suo interno n. 3 (tre) buste debitamente sigillate, come di seguito indicato:

1	BUSTA A	Documentazione Amministrativa
2	BUSTA B	Offerta Tecnica
3	BUSTA C	Offerta Economica

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO

Nella busta "A – documentazione amministrativa", recante esternamente il nome dell'operatore economico concorrente e la dicitura: "*Busta A – documentazione amministrativa – Bando CAV/08/2017 - lavori riqualificazione dell'impianto di condizionamento del fabbricato direzione generale ed amministrativa della stazione autostradale di Venezia/Mestre. CIG 70498708C2*" dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

A1) Scheda 1 Domanda di partecipazione, da presentare in fase di offerta **a pena di esclusione** debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa.

A2) Scheda 2: dichiarazione riguardante l'appalto - (modulo allegato al presente disciplinare di gara) debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa.

A3) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) (requisiti di ordine generale e speciale del soggetto concorrente), debitamente compilato e sottoscritto.

A titolo di mera attività collaborativa, sul sito *internet* della stazione appaltante saranno messe a disposizione degli operatori economici le linee guida per la compilazione del modello di formulazione di Documento di Gara Unico Europeo elaborate dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e pubblicate, unitamente al modello in questione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 22 luglio 2016.

Con riferimento a tale modulo si evidenziano alcuni punti delle linee guida sopra menzionate:

- Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un D.G.U.E. distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI, escluso la parte V.
- **In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti da costituire**, per ciascuno degli operatori economici partecipanti: Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), **distinto** (uno per ogni

- operatore), recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la parte V). Indicare il nome degli operatori economici che compartecipano con dichiarazione di impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Indicare altresì chi sarà il capogruppo mandatario. Indicare le rispettive quote di partecipazione.
- **In caso raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti**, per ciascuno degli operatori economici partecipanti: Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), **distinto** (uno per ogni operatore), recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la parte V). Indicare gli estremi del mandato collettivo speciale con rappresentanza con indicato il mandatario o dell'atto notarile di costituzione in raggruppamento con indicata la mandataria. Indicare le quote di partecipazione. Come disposto dall'articolo 48, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura deve essere conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.
 - Nel caso di partecipazione dei **consorzi** di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) è compilato, **distintamente** (uno per ogni operatore), dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 45, comma 2, lettera b) o c), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
 - **In caso di subappalto** deve essere compilata la sezione D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI della parte II – Informazioni sull'Operatore Economico del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)**.
 - **In caso di avvalimento** compilare la (Parte II, Sezione C del D.G.U.E.), l'operatore economico concorrente (ausiliato) indica la denominazione del/degli operatori economici di cui intende avvalersi (ausiliari), e i requisiti oggetto di avvalimento. L'Impresa/e ausiliaria/e, deve compilare un D.G.U.E. **distinto** con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI, esclusa la parte V.
- A4) Solo in caso di avvalimento** dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000 sottoscritta dall'impresa concorrente – **ausiliato**, nonché **dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000** sottoscritta dall'impresa concorrente – **ausiliario**. Nota Bene: allegare il **contratto, in originale o copia autentica**, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento. (Rif. cfr. infra Paragrafo 10).

A5) Scheda 3: da includere solo in caso di (ATI) - Dichiarazione dei concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo e/o consorzi ordinari (ex artt. 47 e 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016); modulo da compilare e sottoscrivere secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerta dovrà specificare le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

A6) Scheda 4: Requisiti di idoneità professionale - modulo inerente la dichiarazione sostitutiva del Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura da compilare e sottoscrivere secondo le modalità specificate in calce alla scheda medesima. Per gli operatori economici non residenti in Italia, le predette iscrizioni dovranno risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione in analoghi registri dello Stato d'appartenenza, così come previsto dall'Allegato XVI del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nell'eventualità che il concorrente appartenga a stati membri non inseriti nell'allegato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel proprio paese d'origine.

NOTA BENE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può chiedere in qualsiasi momento ai concorrenti di dimostrare quanto dichiarato in sede di gara tramite richiesta di produzione di certificati, dichiarazioni e altri mezzi di prova come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i., e del rispetto dei criteri dell'articolo 83 del medesimo decreto. In merito all'onere probatorio e alle eventuali produzioni documentali da parte dell'operatore economico, si rimanda al sopra citato articolo 86.

Documentazione:

A7) Attestazione SOA relativa alle categorie dei lavori indicate (OS28, OS30), in corso di validità, rilasciata da Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, attestante la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, nel rispetto e nelle forme di cui all'articolo 84, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. La produzione della eventuale SOA deve avvenire in originale oppure in copia dichiarata conforme all'originale in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, oppure in autodichiarazione sostitutiva.

In caso di raggruppamento temporaneo, o di aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari di cui all'articolo 34 del Codice, l'attestazione SOA dovrà essere posseduta da ciascun operatore economico componente.

Il possesso di attestazione SOA deve essere dichiarato mediante la compilazione dell'apposito riquadro della sezione A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO della parte II, del modello di

formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)**.

A8) Garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i. a corredo dell'offerta per la somma di **€8.000,40** pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta (€400.019,76), nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 8 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i., nonché dell'articolo 103, comma 9, del medesimo decreto, tale garanzia **deve** essere redatta in conformità allo schema di polizza previsto dal decreto interministeriale 12 marzo 2004, n. 123, **contenendo espressamente** le previsioni di cui all'articolo 93, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e nello specifico:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore principale;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
- c) l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i. (microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese), la dichiarazione contenente l'impegno formale a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario e dietro richiesta della stazione appaltante, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui agli articoli 103 e 104, del decreto legislativo n. 50 del 2016 in favore della stessa, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque entro un termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

Si prevede l'applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i soggetti concorrenti in possesso della certificazione di qualità; sono previsti ulteriori riduzioni sull'importo della garanzia fideiussoria, anche fra loro cumulabili, nei casi espressamente previsti dal citato articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i.

Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato allegando il certificato in originale o copia dello stesso dichiarata conforme all'originale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 oppure mediante dichiarazione sostitutiva redatta secondo le prescrizioni di cui al decreto sopra citato. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, dovrà essere fornita la prova del possesso della certificazione di qualità secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Si applica altresì la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7, dell'articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i., anche nei confronti delle microimprese,

piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per la definizione dei requisiti specifici di micro/piccola/media impresa si rimanda al disposto della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE de 06/05/2003 e all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016 o soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo decreto (GEIE), già costituiti, la garanzia deve essere presentata dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016 o soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo decreto (GEIE), da costituire, la medesima garanzia deve essere intestata a nome di tutte le imprese che intendono raggrupparsi/consorzarsi.

Alla polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria redatta in formato cartaceo e sottoscritta in originale è equiparata la medesima generata come documento informatico e sottoscritta digitalmente purché in conformità ai disposti di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 20 (documento informatico) e 21 (documento informatico sottoscritto con firma elettronica) del citato decreto. Con riferimento ai duplicati ed alle copie del documento informatico si rinvia alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 23 (copie analogiche di documenti informatici) e 23 – bis (duplicati e copie informatiche di documenti informatici).

Oltre a quelle previste dal comma 1 dell'art. 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la cauzione potrà essere prestata anche attraverso una delle seguenti modalità: a) in contanti, mediante versamento o a mezzo bonifico bancario sul c/c n....., acceso presso..... (cod. ABI:.....; cod. CAB:; CIN:.....) IBAN: intestato a CAV Spa, allegando la relativa ricevuta in originale del versamento/bonifico; b) a mezzo di assegno circolare intestato a CAV Spa; c) in contanti, o in titoli di Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, depositati presso una Sezione della Tesoreria Provinciale o presso un Istituto di credito. Il deposito effettuato presso l'Istituto di credito è valido purché il medesimo, a pena di esclusione, dichiararsi di obbligarsi ad effettuare il versamento del detto deposito, in contanti o in titoli, a favore di CAV Spa, entro 15 giorni ed a semplice richiesta nel caso in cui la cauzione debba essere incamerata.

Qualora la cauzione sia prestata in contanti, bonifico, in titoli di Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, oppure a mezzo assegno circolare, a pena di esclusione, la stessa deve essere accompagnata da una dichiarazione di un Istituto bancario, oppure di una Compagnia di assicurazioni, contenente l'impegno, in

caso di aggiudicazione dell'appalto ed a richiesta del concorrente, a rilasciare in favore della stazione appaltante, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva così come prevista e quantificata dal comma 1 dell'art. 113 del Codice dei Contratti.

In nessun caso sono accettati assegni bancari.

A9) PASSOE (Pass Operatore Economico) di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

A10) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di **€35,00**; istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, dai soggetti pubblici e privati, a favore della sopra menzionata autorità - (cfr. "Delibera ANAC del 21 dicembre 2016 n. 1377 - in vigore dal 1° gennaio 2017), rilevabili dal sito: <http://www.anac.it>.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Codice identificativo gara (C.I.G.): **70498708C2**.

NOTA BENE

MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

A norma dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, emendato e sostituito dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017), le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del "soccorso istruttorio"; in particolare in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti alla offerta tecnica e a quella economica, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a giorni 10 (dieci), perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine indicato il concorrente è **escluso dalla gara**.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari – ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 - le offerte che:

- a) non rispettano i documenti di gara;
- b) sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Si rimanda inoltre alla casistica dell'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 in tema di inammissibilità delle offerte di gara.

NOTA BENE

Si precisa che le schede sopra menzionate sono di mero ausilio agli operatori economici offerenti. Le stesse possono pertanto essere sostituite da dichiarazioni sostitutive redatte in forma diversa purché in conformità ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 ed aventi il medesimo contenuto minimo ai fini dell'ammissione alla procedura di gara. Ai fini della propria qualificazione, l'offerente è libero di allegare ulteriori dichiarazioni e/o attestazioni.

AVVERTENZA

Tutte le schede (o le dichiarazioni redatte dal concorrente al loro posto) sopra menzionate dovranno essere sottoscritte ed allegate in originale.

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA – CONTENUTO

Nella busta "B – offerta tecnica", recante esternamente il nome dell'operatore economico concorrente e la dicitura: "Busta B – offerta tecnica – Bando CAV/08/2017 - lavori riqualificazione dell'impianto di condizionamento del fabbricato direzione generale ed amministrativa della stazione autostradale di Venezia/Mestre. CIG 70498708C2" dovrà essere contenuta in originale, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, la seguente documentazione:

B) n. 5 (CINQUE) RELAZIONI tecniche (b1, b2, b3, b4, b5)

N.B. La presenza della documentazione contenuta all'interno dell'offerta tecnica di qualsivoglia indicazione di carattere economico relativa all'offerta economica (busta C) costituisce causa di esclusione dalla gara.

Il concorrente dovrà esporre nelle cinque relazioni tecniche le modalità di gestione dei lavori finalizzate al miglioramento della qualità della gestione della commessa; qualità e caratteristiche dei materiali – impianti elettrici e speciali; qualità e caratteristiche dei materiali – impianti termomeccanici; materiali, prodotti e componenti; misure, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto in relazione alla tutela della salute e sicurezza del lavoro.

■ PRIMA RELAZIONE TECNICA b.1) punti da 0 a 24

Modalità di gestione dei lavori finalizzate al miglioramento della qualità della gestione della commessa, fermo restando quanto già prescritto nei documenti progettuali, con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi, in base ai seguenti sub-criteri motivazionali:

b.1.1) Procedure esecutive dei principali interventi e attività di coordinamento da adottare con la stazione appaltante - punti da 0 a 10.

- Modalità operative di svolgimento dei lavori, considerando altresì le criticità derivanti da particolari condizioni dovute al mantenimento dell'operatività dell'immobile oggetto dell'intervento.
- Procedure relative all'attività di coordinamento con la stazione appaltante.

b.1.2) Struttura organizzativa e attrezzature - punti da 0 a 7.

- Struttura organizzativa messa a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, con indicazione delle qualifiche professionali ed esperienze.
- Attrezzature, strumentazione e mezzi operativi che saranno impiegati per l'esecuzione dei lavori.

b.1.3) Piano di controllo – punti da 0 a 7.

- “Piano di controllo” funzionale alla verifica della qualità dei materiali e all'esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi e procedure esecutive, in aderenza a quanto offerto dall'Impresa.

La relazione tecnica (b.1) dovrà essere composta da un massimo di 15 (quindici) pagine in formato A4.

Le pagine dovranno essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina. Sono ammesse anche pagine in formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 15 (quindici) pagine.

Il concorrente rimane tuttavia libero di fornire ogni altro elemento (disegni, fotografie, grafici, tabelle, depliant, ecc.) lo stesso ritenga utile ai fini della valutazione dell'offerta.

Quanto proposto dal concorrente diventerà onere e obbligo contrattuale.

La relazione tecnica (b.1) dovrà essere presentata a pena di esclusione in originale. Dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione delle schede di partecipazione; allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del firmatario/i in corso di validità.

■ SECONDA RELAZIONE TECNICA b.2) Punti da 0 a 14

Qualità e caratteristiche dei materiali – impianti elettrici e speciali che l'impresa intende impiegare nell'esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento della qualità, con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi, in base ai seguenti criteri motivazionali.

b.2.1) Impianto elettrico – Corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e di sicurezza - punti da 0 a 10.

- Qualità dei materiali che saranno impiegati con riferimento anche al confort visivo, efficienza energetica, durabilità degli apparecchi e certificazioni.

b.2.2) Impianto audio - video – punti da 0 a 4.

- Qualità dei materiali che saranno impiegati e prestazioni degli stessi.

La relazione tecnica (b.2) dovrà essere composta da un massimo di 15 (quindici) pagine in formato A4.

Le pagine dovranno essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina. Sono ammesse anche pagine in formato A3

ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 15 (quindici) pagine.

Il concorrente rimane tuttavia libero di fornire ogni altro elemento (disegni, fotografie, grafici, tabelle, depliant, ecc.) lo stesso ritenga utile ai fini della valutazione dell'offerta.

Quanto proposto dal concorrente diventerà onere e obbligo contrattuale.

La relazione tecnica (b.2) dovrà essere presentata a pena di esclusione in originale. Dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione delle schede di partecipazione; allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del firmatario/i in corso di validità.

■ **TERZA RELAZIONE TECNICA b.3)** Punti da 0 a 27

Qualità e caratteristiche dei materiali – impianti termomeccanici che l'impresa intende impiegare nell'esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento della qualità, con relativi sub- criteri e correlati sub-pesi, in base ai seguenti criteri motivazionali.

b.3.1) Sottocentrale termica – punti da 0 a 10.

- Caratteristiche qualitative ed energetiche dei gruppi di pompaggio della sottocentrale termica.

b.3.2) Ventilconvettori – punti da 0 a 11.

- Caratteristiche qualitative dei terminali ventilconvettori a quattro tubi, canalizzabili e da controsoffitto, con indicazione della tecnologia adottata, capacità di raffreddamento, portata aria B/A, livello pressione e potenza sonora, assorbimento elettrico.

b.3.3.) Pulizia e sanificazione – punti da 0 a 6.

- Modalità esecutive per la pulizia e sanificazione dei canali aeraulici.

La relazione tecnica (b.3) dovrà essere composta da un massimo di 15 (quindici) pagine in formato A4.

Le pagine dovranno essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina. Sono ammesse anche pagine in formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 15 (quindici) pagine.

Il concorrente rimane tuttavia libero di fornire ogni altro elemento (disegni, fotografie, grafici, tabelle, depliant, ecc.) lo stesso ritenga utile ai fini della valutazione dell'offerta.

Quanto proposto dal concorrente diventerà onere e obbligo contrattuale.

La relazione tecnica (b.3) dovrà essere presentata a pena di esclusione in originale. Dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione delle schede di partecipazione; allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del firmatario/i in corso di validità.

■ **QUARTA RELAZIONE TECNICA b.4)** Punti da 0 a 5

Materiali, prodotti e componenti (già individuati nei punti precedenti), che l'impresa intende utilizzare nell'esecuzione dei lavori, con relativo criterio e correlato peso, in base ai seguenti criteri motivazionali.

b.4.1) Materiali, prodotti e componenti – punti da 0 a 5.

- Individuazione delle azioni per l'impiego dei materiali, prodotti e componenti capaci di incorporare minor energia e conseguentemente contenere le emissioni durante il ciclo produzione – destinazione (cantiere). Dette azioni dovranno essere supportate con dati tecnici e metodologie di calcolo adeguate (ad esempio: *Life Cycle Assessment* o protocollo Itaca).

La relazione tecnica (b.4) dovrà essere composta da un massimo di 10 (dieci) pagine in formato A4.

Le pagine dovranno essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina. Sono ammesse anche pagine in formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 10 (dieci) pagine.

Il concorrente rimane tuttavia libero di fornire ogni altro elemento (disegni, fotografie, grafici, tabelle, depliant, ecc.) lo stesso ritenga utile ai fini della valutazione dell'offerta.

Quanto proposto dal concorrente diventerà onere e obbligo contrattuale.

La relazione tecnica (b.4) dovrà essere presentata a pena di esclusione in originale. Dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione delle schede di partecipazione; allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del firmatario/i in corso di validità.

■ QUINTA RELAZIONE TECNICA b.5) Punti da 0 a 5

Misure, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto, anche oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi, in base ai seguenti criteri motivazionali.

b.5.1) Misure, criteri e procedure di sicurezza – punti da 0 a 2.

- Misure, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto, anche oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, per garantire la salute dei lavoratori impegnati nei lavori e dei luoghi dove si andrà ad operare.

b.5.2) Certificazione OHSAS 18001 – punti da 0 A 3.

- Possesso della certificazione OHSAS 18001 con allegazione di copia del relativo certificato. (In caso di ATI, al fine dell'assegnazione del sub-peso, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese).

La relazione tecnica (b.5) dovrà essere composta da un massimo di 10 (dieci) pagine in formato A4.

Le pagine dovranno essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina. Sono ammesse anche pagine in formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 10 (dieci) pagine.

Il concorrente rimane tuttavia libero di fornire ogni altro elemento (disegni, fotografie, grafici, tabelle,

depliant, ecc.) lo stesso ritenga utile ai fini della valutazione dell'offerta.

Quanto proposto dal concorrente diventerà onere e obbligo contrattuale.

La relazione tecnica (b.5) dovrà essere presentata a pena di esclusione in originale. Dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione delle schede di partecipazione; allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del firmatario/i in corso di validità.

N.B. La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica potrà essere sanata attraverso la procedura di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 a condizione che sia riconducibile al soggetto concorrente. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "C – offerta economica", recante esternamente il nome del soggetto concorrente e la dicitura: "*Busta C – offerta economica – Bando CAV/08/2017 - lavori riqualificazione dell'impianto di condizionamento del fabbricato direzione generale ed amministrativa della stazione autostradale di Venezia/Mestre. CIG 70498708C2*", dovrà essere contenuta, **pena l'esclusione**, la seguente documentazione:

- **Lista delle categorie e delle forniture (offerta economica) punti da 0 a 25.**

Si precisa che i prezzi unitari offerti dovranno essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza indicando in calce il prezzo complessivo offerto (al netto degli oneri per la sicurezza) ed il conseguente ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza).

L'elaborato, utilizzato dal concorrente per la formulazione dell'offerta, dovrà essere compilato e sottoscritto in ogni facciata da soggetto dotato di idonei poteri (nel caso si tratti di procuratore va allegata copia conforme all'originale della relativa procura) con copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

Si precisa inoltre che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la "Lista delle categorie e delle forniture" deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. **In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.**

Il ribasso offerto dovrà essere espresso con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; le ulteriori cifre decimali non saranno prese in considerazione.

Si precisa e si prescrive:

- Che il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese generali e dell'utile d'impresa;

- Che la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà determinata l'offerta economicamente più vantaggiosa è calcolata mediante la seguente formula: $r = [(Pg - Po) / Pg] * 100$ dove: r = percentuale di ribasso, Pg = importo dell'appalto al netto dei costi per la sicurezza, Po = prezzo globale richiesto.

NOTA BENE

Secondo quanto disposto dall' articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i., si richiama la necessità di specificare in fase di offerta da parte degli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, sia l'importo dei costi sulla manodopera sia gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (si veda la "Lista delle categorie e delle forniture").

Si precisa che gli oneri di sicurezza da rischio specifico d'impresa rappresentano gli oneri per garantire la sicurezza dei rischi derivanti dall'organizzazione di lavoro dei soggetti partecipanti alla gara, che incombe a questi ultimi specificare, a differenza degli oneri finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze esterne, la cui specificazione compete alla stazione appaltante.

Relativamente ai costi della manodopera, si procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i.

Si precisa inoltre che, qualora l'operatore economico concorrente valutasse la non sussistenza di oneri di sicurezza da rischio specifico d'impresa, questi nell'offerta economica vanno indicati pari a zero.

N.B. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica/quantitativa potrà essere sanata attraverso la procedura di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 a condizione che sia riconducibile al soggetto concorrente. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Si precisa altresì che non saranno ammesse e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

AVVERTENZA

Tutte le schede (o le dichiarazioni redatte dal concorrente al loro posto) dovranno essere sottoscritte ed allegate **in originale**.

PARAGRAFO 14

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (MEZZI DI PROVA)

Le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo avviene, ai sensi dell'art. 81, del decreto legislativo n. 50 del 2016,

attraverso l'utilizzo della Banca Dati (sistema AVCPass), reso disponibile dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Il requisito di idoneità professionale (Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio), potrà essere comprovato mediante l'inserimento nel sistema AVCPass da parte dell'operatore economico di adeguata certificazione e/o documentazione. Se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, sempre inserita nel sistema AVCPass dall'operatore economico.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Quanto al requisito di cui al precedente Paragrafo 11, Attestazione, rilasciata da organismo di attestazione SOA, inserita nel sistema AVCPass dall'operatore economico. Se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, sempre inserita nel sistema AVCPass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

Qualora la prova del possesso dei requisiti richiesti non verrà fornita o non confermerà le dichiarazioni presentate, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213 del d.lgs. 50/2016.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

PARAGRAFO 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la ripartizione dei punteggi e sub/punteggi, indicati nel precedente Paragrafo 13 B).

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà demandata ad una Commissione giudicatrice (di seguito anche "Commissione di gara") nominata in conformità ai disposti di cui all'articolo 77, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	75
OFFERTA ECONOMICA	25
TOTALE	100

Nel caso di offerte uguali tra loro, si procederà mediante sorteggio pubblico. Non saranno considerate valide offerte incomplete, condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve. Non saranno considerate valide offerte pari od in rialzo. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente. Si procederà all'individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016. Resta valido il disposto di cui all'articolo 95, comma 12, del medesimo decreto.

Punteggi finali (tabella riassuntiva):

COMPONENTE	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	SUB-PUNTI	PUNTI	TOTALE PUNTI
QUALITA'	B1) Modalità di gestione dei lavori....		24	75
	b.1.1. procedure esecutive dei principali interventi....	10		
	b.1.2. struttura organizzativa e attrezzature....	7		
	b.1.3. piano di controllo...	7		
	B.2) – qualità e caratteristiche dei materiali – impianti elettrici e speciali...		14	
	b.2.1. impianto elettrico – corpi illuminanti per illuminazione...	10		
	b.2.2. impianto audio - video	4		
	B.3) – qualità e caratteristiche dei materiali – impianti termomeccanici.....		27	
	b.3.1. sottocentrale termica	10		
	b.3.2. ventilconvettori	11		

	b.3.3. pulizia e sanificazione	6		
	B.4) – materiali, prodotti e componenti (già individuati nei punti precedenti), che l'impresa intende utilizzare....		5	
	b.4.1. materiali, prodotti e componenti	5		
	B.5) – Misure, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto.....		5	
	b.5.1. misure, criteri e procedure di sicurezza	2		
	b.5.2. certificazione OHSAS 18001	3		
PREZZO	C) Offerta Economica (prezzo offerto)	25	25	25
	TOTALE	100	100	100

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore, sulla base dei criteri, sub-criteri di valutazione.

Attribuzione dei punteggi.

Il punteggio totale di ogni concorrente sarà assegnato con il metodo aggregativo compensatore.

La migliore offerta sarà quella che otterrà la somma complessivamente maggiore in relazione ad ognuno dei singoli elementi di valutazione (salva la verifica dell'eventuale anomalia).

Per la valutazione dell'offerta si utilizzerà la seguente formula:

$$C(a) = \sum(n) [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale di elementi di valutazione;

W_i = punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i-esimo variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno).

Σ(n) = sommatoria.

Attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (documentazione offerta tecnica) riferiti alle cinque (5) relazioni tecniche, i coefficienti V(a)_i compresi tra 0 e 1, saranno determinati mediante il confronto a coppie. Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima). Al termine dei "confronti a

coppie” si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente metodo: si sommano i punteggi ottenuti e si trasforma in uno il punteggio più elevato.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene su criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato ad essi, è effettuata la così detta riparametrazione assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Attribuzione del punteggio dell’offerta economica

Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (**offerta economica**), riferiti al prezzo offerto (rif. cfr. *supra* – busta C, “Lista delle categorie e delle forniture”), il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito al ribasso percentuale maggiore ed il coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza di offerta economica pari al valore a base d’asta.

A tal fine, individuato il ribasso maggiore, alle altre offerte si applicherà la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i/R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento quantitativo (prezzo), variabile tra zero e uno;

R_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale massimo.

PARAGRAFO 16

ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Si precisa che non saranno considerate valide e verranno pertanto escluse, le offerte plurime condizionate, alternative, incomplete, parziali o espresse in modo indeterminato, o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

Non saranno considerate valide offerte pari od in rialzo.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- di sospendere, annullare, revocare, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.

PARAGRAFO 17

MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Nella sede e nel giorno fissati dal bando di gara per l'apertura delle offerte (Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A., Via Bottenigo, 64/A, C.A.P. 30175, Venezia/Marghera - VE; giorno: 04/09/2017, ore 10:30), il RUP procederà, **in seduta pubblica**, nel modo che segue:

- controllo del rispetto del termine di presentazione dei plichi pervenuti (termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 11/08/2017);
- verifica dell'integrità e della debita sigillatura dei plichi pervenuti nel termine sopra indicato;
- lettura dell'elenco dei concorrenti esclusi per mancata presentazione del plico entro il termine perentorio sopra indicato o per mancata integrità del plico medesimo;
- per ogni concorrente ammesso al prosieguo delle operazioni di gara: apertura del plico presentato e verifica della presenza al suo interno della busta "A – documentazione amministrativa", della busta "B – offerta tecnica", e della busta "C – offerta economica" e verifica della loro integrità e debita sigillatura;
- apertura delle buste "A - documentazione amministrativa" e verifica della documentazione richiesta dal bando di gara e dai relativi allegati;
- lettura dell'elenco dei concorrenti ammessi e non ammessi, con specificazione degli eventuali motivi di non ammissione.
- a richiedere, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, si provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

In una successiva **seduta pubblica** (il cui giorno e luogo verranno comunicati ai concorrenti ai recapiti di cui al paragrafo 8), la Commissione giudicatrice di nomina ministeriale procederà all'apertura delle buste "B –offerta tecnica" ed alla verifica del relativo contenuto rispetto alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione od ammissione al prosieguo delle operazioni di gara.

Di seguito, **in seduta riservata** la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte nel paragrafo 15 del presente

disciplinare di gara.

Successivamente nel giorno e luogo fissati (che verranno comunicati ai concorrenti ai recapiti di cui al paragrafo 8), in **seduta pubblica**, la Commissione procederà alla:

- lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta tecnica nonché eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione dell'offerta tecnica;
- apertura, previa verifica della loro integrità e debita sigillatura, della **“busta C –offerta economica”** dei concorrenti ammessi; per ogni offerta economica, la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione od ammissione al prosieguo delle operazioni di gara; il presidente della Commissione di gara darà lettura del ribasso percentuale offerto.

Si procederà poi ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta economica secondo i criteri e le modalità di cui al paragrafo 15 del presente disciplinare di gara, dandone poi lettura. Di seguito, la Commissione procederà alla determinazione del punteggio finale da attribuire a ciascuna offerta secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara; di detto punteggio finale poi sarà data lettura.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

All'esito delle operazioni fin qui descritte, la Commissione giudicatrice procederà a redigere una graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta.

La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al Responsabile Unico del Procedimento, il quale, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della Commissione di gara, procede alla verifica della congruità dell'offerta, mediante la procedura indicata dall'articolo 97, del medesimo decreto (si veda il Paragrafo 18).

In ogni caso, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 e comma 6 secondo periodo, del citato decreto, si riserva sin da ora di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di offerte anomale, avvenuta la verifica ai sensi dell'articolo 97, del decreto legislativo n. 50 del

2016, in seduta pubblica, la Commissione disporrà eventualmente l'esclusione dell'offerta che sia stata accertata anomala, presentando una proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Nell'ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore in relazione all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e formula la **proposta di aggiudicazione dell'appalto** al concorrente che ha presentato la migliore offerta congrua.

In tutte le operazioni aritmetiche che la Commissione sarà chiamata ad effettuare, la stessa terrà conto fino alla terza cifra decimale arrotondata alla unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque).

La proposta di aggiudicazione di cui sopra è soggetta all'approvazione della stazione appaltante; si intende comunque approvata tacitamente trascorsi i termini di legge previsti dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i.

Troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario ma non per l'amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.

PARAGRAFO 18

OFFERTE ANOMALE - VERIFICA DELL'ANOMALIA

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la procedura di cui all'articolo 97, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

b) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, ai sensi dell'articolo 97, commi 1, e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni e/o giustificazioni;
- d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni e/o giustificazioni fornite;
- e) la stazione appaltante può escludere l'offerta qualora l'offerente abbia fornito prove che non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non ottempera al dettato dell'art. 97, comma 5, lettere a, b, c, d, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) trovano altresì applicazione i commi 6, e 7, dell'articolo 97, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

PARAGRAFO 19

CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

A norma dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'appaltatore al fine della stipulazione del contratto dovrà costituire una **garanzia definitiva** sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Si evidenzia che, come disposto dall'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione.

Come disposto dall'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valore sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è inoltre obbligato, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2006 a stipulare a favore della società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.a., una **polizza assicurativa** (con un massimale non inferiore a €500.000,00) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari all'importo del contratto; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della procedura.

Detta garanzia deve essere conforme a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123. L'aggiudicatario deve inoltre redigere il piano operativo di sicurezza.

PARAGRAFO 20

ACCESSO AGLI ATTI DI GARA – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184. Unitamente alla presentazione dell'offerta, ciascun offerente potrà segnalare, mediante motivata e comprovata dichiarazione (vedi scheda 3), le informazioni a suo avviso non ostensibili che costituiscono segreti tecnici e commerciali.

Nel caso di istanze di accesso agli atti, per quanto riguarda l'offerta tecnica, sarà consentita la sola visione.

A salvaguardia del diritto di difesa, l'estrazione di copia sarà subordinata alla dimostrazione della concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006 ai soggetti contro interessati.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

PARAGRAFO 21

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, s'informa che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono raccolti e trattati da CAV S.p.a. per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, ed in particolare ai fini della:

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura stessa nonché per l'aggiudicazione della medesima;
- stipula del contratto limitatamente al concorrente aggiudicatario;
- gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi contrattuali, sulla base di quanto stabilito nel contratto disciplinante l'attività di fornitura;
- conduzione di analisi e studi statistici (in forma anonima).

Nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti; tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti a CAV S.p.a. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione. In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura "giudiziaria", come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, o che possono venire a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, sono, oltre i dipendenti di CAV S.p.a. che curano il procedimento di gara o in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti, anche altri soggetti (persone o società/Amministrazioni/Enti).

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi di CAV S.p.a. o di altre società e/o Amministrazioni e/o Enti, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara;
- autorità e istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri enti ed amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

All'interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è la società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa, Via Bottenigo, 64/A, 30175, Venezia/Marghera (VE).

Con riferimento alla procedura di gara in questione, il responsabile del trattamento dei dati è il Chief Financial Officer della scrivente società.

Protocollo n. 10215 del 04/07/2017.

CHIEF FINANCIAL OFFICER
dott. Giovanni Bordignon